



**Alla C.A. del Presidente del Consiglio Comunale
del Sindaco e della Giunta comunale**

Mozione ai sensi dell'art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: Richiesta di sospensione e revisione della disciplina in merito ai canoni concessori sul demanio idrico destinati all'uso diretto o indiretto da parte dei cittadini

PREMESSO CHE

- che il demanio è il complesso dei beni immobili appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali destinati all'uso diretto o indiretto da parte dei cittadini;
- che il demanio idrico comprende beni immobili di proprietà dello Stato come i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque definite come pubbliche;
- che i beni del demanio idrico sono di tutti, ma solo attraverso una concessione ci si riserva il diritto di poterli utilizzare esclusivamente poiché l'utilizzo privato sottrae il bene alla pubblica fruizione e per questo deve essere autorizzato da parte della pubblica amministrazione;

VISTO

- l'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" che impone alla Giunta Regionale di emanare un regolamento per disciplinare "le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonché la specificazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni";
- che ai sensi della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79, il Consiglio Regionale, con le delibere n. 57/2013 e n. 9 /2015, ha individuato il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione all'interno dei comprensori di Bonifica di competenza dei rispettivi Consorzi;
- l'allegato A della Delibera di Giunta Regionale 15 novembre 2016, n. 1138, in cui si stabiliscono i criteri di calcolo e le quote dei canoni concessori in funzione della destinazione d'uso del bene immobile beneficiario dell'occupazione;
- l'art. 17 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68 (Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla L.R. 80/2015) che prevede anche l'applicazione di una ulteriore imposta commisurata, limitatamente alle concessioni del demanio idrico e delle relative aree, al 50% del canone di concessione a partire dal 1° gennaio 2016;

PRESO ATTO

- che la commissione tecnica temporanea per la revisione della cartografia del reticolo idrografico e di gestione ha proposto che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti tombati, in assenza di specifici atti di autorizzazione e/o concessione, sia da intendersi in capo al soggetto pubblico o privato che utilizza o trae beneficio dagli spazi derivanti dal tombamento;
- che la Regione Toscana ha inviato richiesta di versamento dei canoni concessori anche a cittadini che utilizzano attraversamenti su fossi non demaniali ma semplici fossi di confine tra la proprietà pubblica stradale e privata poiché riportati erroneamente nella cartografia del reticolo idrografico e di gestione;
- che la Regione Toscana ha inviato una richiesta di versamento di cospicui canoni concessori anche alle amministrazioni comunali;

CONSIDERATO

- che dal 1° gennaio 2016, la Regione Toscana, subentrata alle amministrazioni provinciali, è titolare delle funzioni in materia di Difesa del Suolo ai sensi della L. R. 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni);
- che con D.P.G.R. 12 agosto 2016, n. 60/R, viene emanato il Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80;
- che le disposizioni del D.P.G.R. n. 60/R/2016 si applicano al demanio idrico e alle aree appartenenti al demanio idrico, fluviale e lacuale e a tutto il reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e, della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica), alle opere idrauliche e di bonifica, nonché alle aree del demanio regionale su cui insistono le suddette opere;
- che la cartografia del reticolo idrografico e di gestione è stata redatta col criterio del "beneficio" idraulico e non esclusivamente della demanialità del canale o fosso individuato;
- che il Consiglio Regionale con la L.R. 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) disciplina "il caso di soggetti che stanno occupando senza titolo aree del demanio idrico, che non hanno avuto il rilascio del titolo per inerzia della pubblica amministrazione (intendenza di finanza, province) pur avendo, in alcuni casi, fatto specifica istanza alla provincia e, in altri casi, sempre pagato un'indennità";
- che l'art. 1, c. 5 della L.R. 77/2016, stabilisce che "La concessione rilasciata ha una durata massima di 36 mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e non è rinnovabile";
- che l'impossibilità di rinnovare la concessione comporta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi negando, inoltre, il diritto di accesso al proprio bene immobile e la demolizione di molte opere pubbliche o di uso pubblico quali banchine, marciapiedi, parcheggi, ponti, strade;
- che le lettere inviate dalla Regione Toscana sono state recapitate ai cittadini oltre le date di scadenza previste dalla legge e dalle delibere;

VERIFICATO

- che il caso disciplinato dal Consiglio Regionale con la L.R. 11 novembre 2017, n.77 come sopra riportato, è generalizzato su tutto il territorio e che, nella maggior parte dei casi, lo stato dei luoghi è caratterizzato da tombature nei centri urbani per l'accesso alle abitazioni (passi pedonali e carrabili), marciapiedi e banchine realizzate dai comuni per favorire una maggiore sicurezza stradale per i pedoni, per realizzare aree pubbliche a parcheggio o per fini igienici in quanto recettori di acque fognarie, ed in zona agricola per l'accesso ai fondi (ponticelli);
- che dette opere sono per la maggior parte di interesse storico e/o antica costruzione o di realizzazione non recente (anni '60/'70) ma che comunque rientrano nei casi previsti dalla L.R. 77/2016;

VALUTATO

- che sia necessario censire e sanare le occupazioni del demanio idrico, andando anche a risolvere situazioni di criticità idraulica, ma pur sempre applicando il buon senso allo stato dei luoghi ed evitando gravi anomalie impositive che possano gravare pesantemente sui cittadini;
- inopportuno l'applicazione di canoni minimi ricognitori associati, ad esempio, a sviluppi minimi di occupazione di 100 metri lineari per l'uso residenziale ed agricolo quando nella maggior parte dei casi non si superano i 5 - 6 metri;

VALUTATE

- insufficienti le poche agevolazioni disposte dal Regolamento e D.G.R.T. 1138/2016 e comunque applicabili solo ed esclusivamente alle pochissime concessioni già rilasciate;

RITENUTO

- che l'applicazione della Delibera di Giunta Regionale 15 novembre 2016, n.1138, genera in molti casi entità di canoni minimi spropositati rispetto al tipo di occupazione, all'utilizzo, al valore del bene immobile beneficiario ed alla destinazione d'uso. Come nel caso di un semplice accesso al terreno agricolo dove sono richiesti 300€/anno di canone oltre a 150€/anno di imposta oppure per un passo carrabile 320€/anno oltre a 160€/anno di imposta;
- l'entità dei canoni va a gravare in modo pesante sulle risorse delle famiglie, e che questi non tengono conto del principio di equità applicando lo stesso canone dal pensionato minimo al milionario;

IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE

alla Regione Toscana

- 1) di sospendere immediatamente l'applicazione del D.P.G.R. 12 agosto 2016, n.60/R, della L.R. 11 novembre 2016, n.77 e dei relativi canoni al fine di effettuare una revisione della disciplina;
- 2) di avviare il processo di revisione della cartografia del reticolo idraulico e di gestione tenendo conto, per la sua redazione, esclusivamente del criterio della demanialità;
- 3) di rivedere i canoni concessori dell'allegato A della Delibera di Giunta Regionale 15 novembre 2016, n. 1138 tenendo conto dei seguenti criteri:

a) ridefinire l'entità dei canoni tenendo conto del principio della proporzionalità, progressività ed equità:

- in funzione dei metri lineari o quadrati effettivi di occupazione eliminando il criterio del canone minimo ricognitorio in base ad una occupazione minima;
- in proporzione alla destinazione d'uso e valore del bene che ne usufruisce (il canone di concessione non può superare il valore del bene che ne beneficia come nel caso del piccolo fondo agricolo);
- distinguendo tra i canoni ad uso esclusivo dell'occupazione (es. annessione all'aerea occupata al resede privato) dai canoni ad uso promiscuo pubblico/privato per il "solo passaggio" (es. marciapiede o banchina pubblica usata esclusivamente per l'accesso alla proprietà privata come un passo carrabile);

b) esonerare dal pagamento del canone di occupazione del demanio idrico:

- tutti i comuni della Toscana considerato che in un quadro di esigue risorse hanno l'onere di provvedere alla manutenzione dei tratti privi di specifici atti di autorizzazione e/o concessione e che non hanno nessun beneficio economico da queste occupazioni;
- le occupazioni per il "solo passaggio" che costituiscono unico accesso ad immobili di proprietà pubblica o privata con qualunque destinazione d'uso (es. passo carrabile o pedonale di una abitazione, accesso a fondo agricolo ecc.);
- i beni immobili, e loro proiezioni, di interesse storico e/o di antica costruzione;

4) di stabilire l'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico in misura massima del 10% del canone di concessione;

5) a rendere definitiva o rinnovabile la concessione per le opere di occupazione già in essere anche mediante l'obbligo, se necessario, di adeguarle al regime idraulico del corso d'acqua e dei vincoli stabiliti per l'aerea in un tempo congruo;

6) di destinare i proventi delle occupazioni del demanio idrico ai rispettivi Consorzi di Bonifica per finanziare una maggiore manutenzione di fossi e canali nei comprensori;

al Sindaco e alla Giunta

di intraprendere iniziative nei confronti della Regione Toscana al fine di portare avanti le suddette istanze del Consiglio Comunale e dei cittadini;

al Presidente del Consiglio Comunale

di inviare la presente mozione, entro e non oltre una settimana dall'approvazione al Presidente della Regione Toscana, alla Giunta Regionale, al Consiglio Regionale ed a tutti i Consigli Comunali della Regione Toscana.

Il gruppo consiliare Partito Democratico

